



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 205 CSAT 10 del 06 dicembre 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 06 dicembre 2022

E' presente alla riunione il rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara

Procedimento 19/A

A.S.D. VALLEDOLMO (PA) Avverso squalifica fino al 15.11.2023 del calciatore Siragusa Giuseppe.

Campionato 2^a Cat. Girone "B" Gara: A.S.D. Valledolmo – Accademia Mazzarinense del 13.11.2022 – C.U. n. 167 del 15.11.2022

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi, l'A.S.D. Valledolmo in persona del suo Presidente pro tempore, assistito dal proprio difensore di fiducia ha impugnato la decisione del G.S.T., come in epigrafe riportata, sostenendo, in buona sintesi, che il sig. Siragusa Giuseppe, che nell'occorso rivestiva la funzione di capitano, non aveva intenzione di aggredire il direttore di gara ma sarebbe stato spinto da tergo a causa della concitazione che si era venuta a creare a seguito dell'espulsione, per somma di ammonizioni, di altro tesserato della Soc. Valledolmo.

Sotto altro profilo la reclamante ritiene sproporzionata la sanzione inflitta dal giudice di prime cure poiché l'arbitro non avrebbe subito alcuna lesione per quanto posto in essere dal Siragusa per cui chiede che la stessa venga, in via principale, revocata o, in subordine, riformata in melius.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante nel corso dell'udienza odierna avendone fatta tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al minuto 48' del 2° t. l'arbitro ha espulso, per somma di ammonizioni, il calciatore n. 6 del Valledolmo; a seguito di tale provvedimento disciplinare è dato leggere: *"... il K della squadra Valledolmo, Siragusa Giuseppe, corre verso di me mettendomi le mani attorno il collo e spingendomi contro la rete di recinzione della Tribuna..."*.

Da quanto sopra la tesi difensiva sostenuta dalla difesa non trova riscontro negli atti ufficiali e la condotta così come posta in essere dal sig. Siragusa Giuseppe va qualificata, senza dubbio alcuno, come violenta secondo quanto disposto dall'art. 35 comma 1 del C.G.S.

La circostanza che tale condotta non abbia procurato alcuna lesione non fa venire meno l'aspetto violento della stessa ma non fa scattare l'aggravamento della sanzione minima che da anni uno è elevata ad anni due ai sensi del comma 4 dell'art. 35 del C.G.S.

Conseguentemente il reclamo risulta infondato e pertanto deve essere respinto.

Di converso si osserva che la sanzione così come inflitta dal G.S.T. al sig. Giuseppe Siragusa è stata irrogata nel minimo edittale ai sensi dell'art. 35 comma 2 C.G.S. senza che questi abbia tenuto conto della funzione di capitano ricoperta da quest'ultimo il che comporta un aggravamento della sanzione, così come previsto dall'art. 73 comma 4 delle N.O.I.F., essendo egli venuto meno ai doveri derivanti dalla funzione per cui la stessa va rideterminata in peius come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo ed in riforma della decisione assunta dal G.S.T. ridetermina la squalifica del sig. Giuseppe Siragusa fino a tutto il 31.12.2023.

Per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 21/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. FC Mazara Calcio avverso squalifica a 5 gare del calciatore Bertoglio Christian.– campionato Eccellenza Gir. “A” gara A.S.D. Resuttana San Lorenzo/A.S.D. FC Mazara Calcio del 20.11.22.

Comunicato Ufficiale n. 178 del 22.11.22

La Società A.S.D. FC Mazara Calcio ha inoltrato rituale preannuncio e successivi motivi di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, rilevando che la squalifica inflitta al proprio calciatore appare sproporzionata ai fatti così come realmente accaduti e ne chiede una riduzione da cinque a una giornata.

La reclamante evidenzia che durante lo svolgimento della gara in oggetto, a seguito di un calcio di punizione a favore, un calciatore avversario tratteneva il pallone non consentendo la pronta ripresa del gioco. Il comportamento dell'avversario determinava un alterco con il proprio calciatore Bertoglio Christian, il quale dopo aver seguito l'avversario nel tentativo di farsi restituire il pallone, mimava il gesto di colpire l'avversario con la testa senza comunque toccarlo.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 61 comma 1.1 del C.G.S. i rapporti dell'arbitro e degli assistenti fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

L'esame degli atti ufficiali ha consentito di accertare che, al 15' del 2° tempo regolamentare, il calciatore Bertoglio Christian della società A.S.D. FC Mazara Calcio, a seguito di uno screzio con un avversario, colpiva lo stesso con una testata alla nuca e veniva conseguentemente espulso dal campo. Nessuna descrizione circa l'intensità del gesto e le eventuali conseguenze è dato evincere sia dal referto del direttore di gara che da quello dei propri assistenti, così come non appare sussistere la presenza di circostanze attenuanti o aggravanti che hanno caratterizzato il gesto.

La scarsa descrizione dell'episodio non consente di effettuare una compiuta valutazione circa la particolare gravità del comportamento violento e pertanto la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appare, allo stato degli atti, sproporzionata alla effettiva condotta posta in essere dal calciatore Bertoglio Christian che, seppur caratterizzata dalla violenza, non risulta, in base alla descrizione fornita, particolarmente grave

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il proposto reclamo e ridetermina la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Bertoglio Christian in 3 gare di squalifica. Senza addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva (non versato).

Il relatore
 Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
 Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 22/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

S.S. MILAZZO (ME) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Arena Antonio. Campionato Eccellenza Girone “B” Gara: Milazzo – Siracusa Calcio 1924 del 20.11.2022. C.U. n.178 del 22.11.2022.

Con tempestivo reclamo la S.S. Milazzo, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal G.S.T. a carico del proprio tesserato, così come riportata in epigrafe, sostenendo, in buona sintesi, che sebbene sia deprecabile la frase rivolta dal sig. Arena Antonio nei confronti del direttore di gara la squalifica per tre gare sarebbe sproporzionata essendo il tutto avvenuto in un unico ed isolato contesto per cui ne chiede una rideterminazione in melius.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti ed i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 25' del 2° t. è stato espulso il sig. Arena Antonio, calciatore di riserva della S.S. Milazzo, per avere rivolto agli ufficiali di gara una frase dall'evidente tenore offensivo; lo stesso, dopo avere ricevuto il provvedimento di espulsione, si rivolgeva ancora una volta nei confronti del DDG in modo offensivo ed ironico.

In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento risultando la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure congrua e non suscettibile della pur minima riduzione in relazione alla condotta plurioffensiva posta in essere dal sig. Antonio Arena.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi la il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 06 dicembre 2022

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA